



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
E-mail: [info@cngcologi.it](mailto:info@cngcologi.it)

Spett.le  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna  
Servizio geologico  
Via Giulia 75/1

**34126 - TRIESTE**

Roma, 22 marzo 2012  
Rif. P/AL.R.TS/1208  
*Prot. L/069/12*

Raccomandata a.r.

**Oggetto:** Bando di gara indetto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna - Servizio geologico per l'affidamento dell'appalto di servizi concernente la realizzazione della Carta litologica superficiale, della Carta strutturale e della Carta punti di indagine in scala 1:5.000 nonché implementazione del sistema informativo territoriale della Carta Geologico - Tecnica (SIT - CGT) per i fogli 048 - "Tramonti di sotto", 049 - "Gemona del Friuli", 064 - "Aviano", 065 - "Maniago", 066 - "Udine" e 085 - "Pordenone", limitatamente al territorio regionale di pianura. (CUP: D22J11000180002 - CIG: 35779097E7)

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e l'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, su segnalazione di un iscritto, sono venuti a conoscenza del bando indicato in oggetto.

A tal riguardo, si può constatare che l'Ente pubblico destinatario della presente intende affidare un appalto di servizi, concernente la realizzazione della Carta litologica superficiale, della Carta strutturale e della Carta punti di indagine in scala 1:5.000, nonché implementazione del sistema informativo territoriale della Carta Geologico - Tecnica (SIT - CGT), con un bando di gara destinato ai soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 ("Codice degli Appalti").

Dall'esame della documentazione si evince che il capitolato tecnico ed il connesso disciplinare di gara limitano la partecipazione alla gara ad appaltatori in grado di garantire, tra gli altri, "n. 4 rilevatori geologi [...] provvisti del titolo professionale di geologo, con corso di specializzazione post-laurea in rilevamento geologico ed esperienza di rilevamento geologico o geologico-tecnico alla scala 1:5000 o 1:10.000, per almeno 170 kmq (pari a circa il 2,5% del territorio regionale) di cui il 50% minimo nel territorio regionale stesso (ovvero 85 .kmq) negli ultimi 10 anni (2001-2010)".

L'azione amministrativa si pone, pertanto, in contrasto con le seguenti norme:

- l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 30/2006 è *“la legge statale che definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato”*. In base a tale norma, di recente, il Tar Lazio – con la sentenza n. 5151/2011 - ha annullato il regolamento sulle specializzazioni forensi approvato dal Consiglio nazionale forense che disciplinava le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di avvocato specialista;
- il D.P.R. n. 328/2001, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*, all'art. 40, in merito alla professione del geologo, stabilisce che:

- “1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.*
- 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo.*
- 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior.*
- 4. L'iscrizione all'albo dei geologi è accompagnata dalle dizioni: «sezione dei geologi», «sezione dei geologi iuniores»”;*

Dalla lettura delle suddette norme si evince, pertanto, che nella nostra categoria non sono previste “specializzazioni”.

Inoltre, l'art. 2 del Codice degli Appalti stabilisce che: *“l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”*.

In sostanza, dalla normativa sopra richiamata, emerge che l'Ente destinatario della presente, nello stabilire che l'appaltatore deve garantire la frequentazione da parte dei geologi di un corso di specializzazione post-laurea in rilevamento geologico - non previsto dalla normativa professionale vigente - e un' esperienza di rilevamento geologico o geologico-tecnico alla scala 1:5000 o 1:10.000, per almeno 170 kmq (pari a circa il 2,5% del territorio regionale) di cui il 50% minimo nel territorio regionale stesso, viola i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione cui fa riferimento il Codice degli Appalti.

Su tale ultimo punto si rileva che la disposizione si pone in contrasto anche con l'articolo 117 della Costituzione, in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente riconosciuto che iniziative su base regionale del genere in esame risultano costituzionalmente illegittime (*ex plurimis*, sentenze n. 40/2006, n. 153/2006, n. 449/2006, n. 57/2007, n. 93/2008, n. 222/2008, n. 138/2009, n. 328/2009, n. 300/2010, n. 230/2011).

Pertanto, nel caso di specie, sussiste il dovere in capo all'Ente regionale di ritirare gli atti di gara per ragioni di pubblico interesse e per sussistenza di vizi di merito che rendono evidente l'inopportunità amministrativa di prosecuzione della gara stessa (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 11

maggio 2009, n. 2882; T.A.R. Lazio Roma, sez. II *quater*, 16 marzo 2010, n. 4175; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 30 luglio 2009, n. 228).

In particolare, pur in assenza di eventi sopravvenuti, la necessità di revoca della gara in detta deriva da una rinnovata e differente valutazione successiva dei medesimi presupposti posti a fondamento della stessa, atta a prevenire un comportamento obiettivamente lesivo dei doveri di lealtà, anche nei confronti dei concorrenti alla detta gara.

Inoltre, vi è un interesse pubblico a revocare gli atti di gara, che si identifica nel garantire la certezza di tutte le situazioni giuridiche in gioco, prevenendo contenziosi giurisdizionali che inciderebbero anche sulla contabilità regionale, nonché nel tutelare le competenze dei geologi.

Pertanto, l'Ente regionale, al fine di tutelare l'interesse pubblico generale, è tenuto a revocare il "Bando di gara indetto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna - Servizio geologico per l'affidamento dell'appalto di servizi concernente la realizzazione della Carta litologica superficiale, della Carta strutturale e della Carta punti di indagine in scala 1:5.000 nonché implementazione del sistema informativo territoriale della Carta Geologico - Tecnica (SIT - CGT) per i fogli 048 - "Tramonti di sotto", 049 - "Gemona del Friuli", 064 - "Aviano", 065 - "Maniago", 066 - "Udine" e 085 - "Pordenone", limitatamente al territorio regionale di pianura. (CUP: D22J11000180002 - CIG: 35779097E7)", mediante emanazione del relativo provvedimento, in sede di autotutela, entro un termine ragionevole.

Tutto ciò premesso, gli scriventi Consiglio Nazionale dei Geologi, in persona del Presidente, dott. geol. Gian Vito Graziano, e Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente, dott. geol. Fulvio Iadarola;

### INVITANO E DIFFIDANO

L'Ente destinatario della presente, in persona del legale rappresentante *p.t.*, a revocare il bando in oggetto e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, per i motivi sopra riportati, entro e non oltre 10 giorni; con l'avvertimento che, in mancanza di revoca entro il suddetto termine, si procederà per tutelare i propri diritti presso le sedi competenti, facendo salvi ulteriori motivi di impugnazione ed azioni risarcitorie.

Nella certezza di un immediato riscontro, si inviano cordiali saluti.

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

IL PRESIDENTE

Dott. Geol. Gian Vito Graziano



ORDINE GEOLOGI REGIONE  
FRIULI VENEZIA GIULIA

IL PRESIDENTE

Dott. Geol. Fulvio Iadarola

